

Tribunale di Verona, 16 ottobre 2012. Estensore Vaccari.

**Spese di lite - Liquidazione giudiziale degli onorari del difensore - Applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al tempo in cui è stata condotta a termine la prestazione professionale - Distinzione dell'attività professionale tra il primo e il secondo grado di giudizio.**

**Distrazione delle spese - Compatibilità della disposizione con il regime dei compensi di cui al DM n. 140/2012 e con la nuova disciplina che stabilisce la prevalenza dell'accordo tra cliente e professionista - Sussistenza.**

*La liquidazione giudiziale degli onorari del difensore deve avvenire con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (Cass. 19 dicembre 2008, n. 29880 e Cass. 3 agosto 2007, n. 17059); quanto ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 140/2012, gli stessi devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale del compenso avvenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte stata svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. sez. un. 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406). (Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato la tariffa professionale abrogata per l'attività relativa al primo grado di giudizio in quanto svolta e conclusa prima dell'entrata in vigore del DM n. 140/2012, mentre ha applicato i nuovi parametri per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di appello ancora pendente).*

*La disciplina di cui all'articolo 93 c.p.c., relativa alla distrazione spese liquidate a favore del difensore, è applicabile anche dopo l'introduzione del regime dei parametri di cui al DM n. 140/2012 e pur a fronte del rinnovato pri-*

*mato dell'accordo tra professionista cliente sull'entità del compenso spettante al primo. Infatti, la facoltà riconosciuta dalla disposizione in esame al difensore della parte vittoriosa di soddisfare direttamente nei confronti del soccombente il proprio credito per la prestazione giudiziale resta risulta pienamente compatibile con l'esistenza di un accordo tra i primi due che abbia disciplinato tale profilo in modo difforme.*

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari Definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in appello notificato in data 15 settembre 2011

Nc. s.r.l. Omissis

ATTRICE-APPELLANTE  
contro

C. Assicurazione S.c.a.r.l. Omissis

CONVENUTA-APPELLATA

La Nc. s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, solo Nc.) ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale, la C. Assicurazione s.c.a.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, solo C.) per sentire riformare in toto la sentenza n.334/2011 del 1° febbraio 2011, con la quale il Giudice di Pace di Verona, in accoglimento della opposizione proposta dalla appellata al precetto notificato in data 26 maggio 2010 aveva dichiarato la nullità e l'inefficacia dello stesso nonché l'intervenuta compensazione legale tra i crediti portati nelle sentenze n.80/2010 e n.243/2007 del GdP di Civitanova Marche, con conseguente riduzione del credito vantato dalla Nc. verso C. ad euro 421,94 e, ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c., aveva condannato la prima a corrispondere alla seconda la somma di euro 1.000,00 nonché le spese di lite quantificate in euro 1.574,00 complessivi

A sostegno dell'appello l'attrice ha dedotto tre distinti motivi di impugnazione lamentando:

- con il primo motivo di appello che il giudice di primo grado aveva disatteso il rilievo di inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a precetto che essa aveva sollevato in primo grado sulla base dell'assunto che l'atto era stato notificato nella cancelleria del Tribunale di Verona, anziché presso il proprio domiciliatario;

- con il secondo motivo di impugnazione l'illegittimità della compensazione operata dal giudice di prime cure in quanto, a suo dire, avente ad oggetto crediti di natura diversa e sorti in epoche diverse e comunque errata, tenuto conto degli importi degli stessi, quantificati dall'appellante in euro 586,09, per quello derivante dalla sentenza n.243/07 e in euro 1.712,18 per quello derivante dalla sentenza n.80/2010;

- con il terzo motivo di appello l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. atteso che la propria difesa giustificatamente non aveva dato seguito alla richiesta del legale di controparte di procedere alla compensazione parziale dei crediti derivanti dalle succitate sentenze, date le caratteristiche di essi che ostavano ad una simile operazione. L'attrice ha chiesto anche la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

La C. si è costituita anche in questo grado del giudizio e ha resistito alle domande avversarie assumendone la infondatezza e chiedendo che venissero rigettate.

Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti è senz'altro fondato il primo dei motivi di impugnazione fatti valere dall'attrice atteso che la notifica dell'atto di opposizione a precetto pacificamente è stata effettuata dalla convenuta presso la cancelleria del Tribunale di Verona, sebbene la Nc. nell'atto di precetto avesse eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore, sito in Civitanova Marche, con la conseguenza che la predetta notifica è inesistente. Sul punto è opportuno richiamare quasi per esteso l'insegnamento della Suprema Corte, espresso in modo assai esaustivo nella pronuncia 13 febbraio 2007 n.3081:

“Se nel precetto il creditore elegge domicilio in un comune in cui ha sede un Tribunale, l'opposizione all'esecuzione va fatta al Tribunale o al Giudice di Pace del luogo, in base alla rispetti-

va competenza per valore, l'opposizione agli atti esecutivi al Tribunale del luogo, in quanto giudice competente per materia. La citazione in opposizione va notificata nel domicilio eletto.

Se però il debitore non possiede beni nel circondario del Tribunale che ha sede nel comune dove il creditore precedente ha eletto domicilio, il debitore si può rivolgere al Giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. Se il debitore si sarà comportato così, nel giudizio che ne seguirà, tuttavia, il creditore precedente potrà contestare la competenza del Giudice adito dal debitore, dimostrando che egli possiede beni nel circondario del Tribunale, nella cui sede ha eletto domicilio

La precedente giurisprudenza, pure di questa Corte, s'era poi orientata nel senso che il debitore potesse anche notificare la citazione presso la cancelleria del Giudice del luogo di notifica del precetto, da lui adito. Ma, con la recente sentenza 29 dicembre 2005 n. 480, la Corte Costituzionale ha mostrato come, in questa direzione, la norma verrebbe a risultare lesiva del diritto di difesa, perchè il creditore rimarrebbe all'oscuro dell'opposizione, in situazioni in cui potrebbe dal canto suo contestare l'assunto del debitore di non possedere beni dove egli, il creditore, ha eletto domicilio nel contrario presupposto che in quel luogo il debitore beni ne possiede. Ne risulta che il debitore deve pur sempre notificare la citazione nel comune in cui il domicilio è stato eletto e presso tale domicilio”.

Il rilevato vizio ha determinato non già la nullità della notifica, come sostenuto dalla appellata, e ritenuto dal Giudice di prime cure, ma l'inesistenza della stessa, cosicchè esso non è stato sanato dalla costituzione nel giudizio di primo grado della Nc. s.r.l.

Gli altri motivi di impugnazione dedotti dall'attrice restano assorbiti.

Passando alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle del primo grado di giudizio, vanno poste a carico dell'appellata in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Alla relativa liquidazione si deve procedere sulla base delle tariffe per quanto riguarda il primo grado di giudizio e in base ai parametri introdotti dalla d.m. 140/2012 per quanto riguarda il grado di appello.

Tale conclusione discende dalle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle recentissime pronunce n.17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 secondo le quali i nuovi parametri sono da applicare “ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto precisato e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte svolta in epoca precedente quanto ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

A ben vedere la Suprema Corte ha assimilato l'abrogazione del sistema tariffario e la sostituzione di esso con il regime dei parametri all'ipotesi, già esaminata dalla giurisprudenza in passato, della successione delle tariffe professionali forensi e ha quindi ribadito l'orientamento, ripetutamente espresso sul punto, secondo il quale, tenuto conto del carattere unitario della prestazione difensiva, gli onorari devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (cfr. tra le tante Cass. 19/12/2008 n. 29880 e Cass. 3/8/2007 n. 17059).

E' evidente poi, che, secondo il giudice di legittimità, il momento in cui l'incarico professionale avente ad oggetto una attività difensiva giudiziale si può considerare concluso è quello immediatamente precedente la decisione o la liquidazione.

Poiché nel caso di specie il primo grado di giudizio, e quindi l'attività difensiva ad esso relativa del difensore della Nc. s.r.l., si sono svolte interamente sotto la vigenza delle tariffe è in base ad esse che va quantificato l'importo da riconoscere all'appellante a titolo di rimborso delle spese di lite della predetta fase ed esse si liquidano come in dispositivo (in via equitativa stante il mancato deposito di nota spese).

Per quanto riguarda invece il grado di appello il momento in cui si è esaurita l'attività difensiva ad esso relativa corrisponde all'odierna udienza di discussione ed è quindi successivo all'entrata in vigore del d.m. 140/2012, con la conseguenza che il compenso per l'intera atti-

vità difensiva svolta nel presente grado di giudizio va quantificato in base ai parametri.

Orbene tenuto conto del valore della domanda che è stata avanzata nel presente giudizio, che rientra nello scaglione delle cause davanti al Tribunale ordinario di valore fino ad euro 25.000,00, e dell'ulteriore considerazione che in esso sono state riproposte le medesime argomentazioni svolte dalle parti nel corso del primo grado, ad eccezione di quelle riguardanti la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi di riferimento previsti dalla tabella A avvocati del regolamento 140/2012 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria relative al predetto scaglione, e pari, rispettivamente, ad euro 550,00, euro 300,00 ed euro 700,00. Nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per la fase istruttoria che non vi è stata.

Il compenso complessivamente spettante all'appellante ammonta quindi di euro 1.550,00.

All'attrice spetta anche un rimborso delle spese, quantificabili in euro 85,00, a titolo di ripetizione dell'ammontare del contributo unificato e in euro 30,00 per spese di notifica.

Il difensore dell'attrice ha chiesto la distrazione degli importi come sopra determinati in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Non vi sono ragioni che ostino all'accoglimento di tale istanza poiché la norma sopra richiamata risulta applicabile, ad avviso di questo Giudice, anche dopo l'introduzione del regime dei parametri e pur a fronte del rinnovato primato dell'accordo tra professionista e cliente sull'entità del compenso spettante al primo che la riforma ha inteso sancire.

A ben vedere infatti la facoltà riconosciuta dalla disposizione in esame al difensore della parte vittoriosa di soddisfare direttamente nei confronti del soccombente il proprio credito per la prestazione giudiziale resa risulta pienamente compatibile con l'esistenza di un accordo tra i primi due che avesse disciplinato in modo difforme tale profilo (circostanza che peraltro nel caso di specie non è stata allegata). Infatti dalla circostanza che la parte abbia sottoscritto la procura alle liti apposta a margine dell'atto nel quale il difensore ha avanzato la domanda di distrazione può evincersi, in via presuntiva, che la stessa abbia prestato il proprio assenso alla medesima, con ciò manife-

stando una volontà diversa da quella che poteva aver espresso sul punto nell'accordo originario.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da C. Assicurazione avverso il precetto di cui in motivazione; condanna la convenuta appellata a rifondere all'attrice appellante le spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.250,00, di cui 650,00 per diritti, ed euro 600,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, e cpa, nonché di quelle del grado di appello, che liquida nella somma complessiva di cui 1.665,00, di cui 1.550,00 per compenso ed il resto per spese oltre Cpa, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellante che ne ha fatto istanza.

Verona 16 ottobre 2012

\*

IL CASO.it